



Istituto Comprensivo Statale "Maria MONTESSORI"
SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)
Via General Cabrera, 12 - Cap. 10077



Tel. 0119279546 Fax 0119276207 C.F.92028680012 – C.M. TOIC831003

<https://icsanmaurizio.edu.it/>

TOIC831003@istruzione.it

TOIC831003@PEC.ISTRUZIONE.IT

Codice IPA **istsc_toic831003**

Codice univoco **UF2045**

REGOLAMENTO ESAMI DI STATO

a.s. 2022/2023



Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio dei Docenti dell'I.C. M.Montessori-San Maurizio Canavese con delibera n.7.2 nella riunione del 10/05/2023.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1981. Criteri orientativi per gli esami di licenza media.
- DECRETO LEGISLATIVO N. 297 del 16 aprile 1994. Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- D. P. R. N. 323 del 23 luglio 1998. Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (in GU 9 settembre 1998, n. 210).
- DECRETO MINISTERIALE N. 275 del 8 marzo 1999. Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997.
- DECRETO LEGISLATIVO N. 196 del 30 giugno 2003. Codice in materia di protezione dei dati personali.
- DECRETO LEGISLATIVO N. 59 del 19 febbraio 2004. Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge n. 53 del 28 marzo 2003.
- NOTA MINISTERIALE prot. n. 4099 del 5 ottobre 2004. Iniziative relative alla Dislessia.
- CIRCOLARE MINISTERIALE N. 46 del 7 maggio 2009. Valutazione del comportamento ai fini dell'esame di Stato.
- D.P.R. N. 122, 22 giugno 2009. Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 01 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191).
- LEGGE N. 170 del 8 ottobre 2010. Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
- CIRCOLARE MINISTERIALE N. 20 del 4 marzo 2011. Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di I e II grado.
- DECRETO LEGISLATIVO N. 5669 del 12 luglio 2011. Disposizioni attuative della legge 170/2010. Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
- CIRCOLARE MINISTERIALE N. 48 del 31 maggio 2012. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente.
- DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 dicembre 2012. Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.

- CIRCOLARE MINISTERIALE N. 8 Prot. 561 del 6 marzo 2013. Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative.
- NOTA MINISTERIALE prot. 1551 del 27 giugno 2013. Piano Annuale per l'Inclusività - Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013.
- NOTA MINISTERIALE prot.2563 del 22 novembre 2013. Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.s. 2013-2014. Chiarimenti.
- NOTA MINISTERIALE prot. n.3031 del 9 maggio 2014. Trasmissione della prova nazionale alle scuole sedi di esame - Individuazione uffici e responsabili della ricezione, custodia e consegna dei pacchi.
- REGOLAMENTO CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679. GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati 2019
- DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101. Decreto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)
- DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107
- DECRETO MINISTERIALE N. 741 del 3/10/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
- DECRETO MINISTERIALE N. 742 del 3/10/2017 Finalità della certificazione delle competenze
- NOTA MINISTERIALE prot. N. 1865 del 10 Ottobre 2017. Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione
- Nota 312 del 9 gennaio 2018 - Modelli certificazione competenze primo ciclo, Linee guida e indicazioni operative
- Nota 7885 del 9 maggio 2018 - Chiarimenti esami di Stato primo ciclo di istruzione
- Nota 5772 del 4 aprile 2019 - Esami di Stato scuole primo ciclo e certificazione competenze a.s. 2018/2019
- NOTA MINISTERIALE n. 4155 del 07 febbraio 2023. Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa.

PREMESSA

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione prevede, per l'anno scolastico 2022/2023, **una prova scritta relativa alle competenze di italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017; **una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche**, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017; colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017, **una prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate ed un colloquio.**

Le modalità del suo espletamento sono definite **nella Nota Ministeriale prot. n. 4155 del 07/02/2023 - da ora NM/Esami.**

AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO

La Nota Ministeriale n. 4155 del 07 Febbraio 2023, riprendendo gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017, integra la precedente normativa sull'Ammissione all'Esame di Stato: "In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono **ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione** in presenza dei seguenti requisiti:

- **aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- **non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato** prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
- **aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.**

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, **un voto di ammissione** espresso in decimi. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore

a sei/decimi.

Partendo perciò dal quadro legislativo attualmente in vigore, il Consiglio di Classe formula il voto di ammissione all'Esame eseguendo una **media ponderata** a partire dai risultati di fine anno dei tre anni di scuola secondaria di primo grado. Tale media ponderata comprende:

1. La media dei voti del primo anno 20%
2. La media dei voti del secondo anno 30%
3. La media dei voti del terzo anno 50%

Per **media reale** si intende la media dei voti finali:

- assumendo (per ogni disciplina) il voto di presentazione allo scrutinio finale prima del voto di consiglio, quindi comprensivo di eventuali discipline proposte con esito insufficiente
- escludendo il giudizio di comportamento ed escludendo il giudizio di Religione

Qualora l'allievo si sia trasferito presso la nostra scuola in un anno scolastico successivo al primo, non potendo conoscere le eventuali discipline insufficienti portate al 6 per voto a maggioranza del Consiglio di Classe, il calcolo della media ponderata viene ristretto agli anni scolastici scrutinati presso la nostra scuola, secondo la seguente proporzione:

- a) alunni che si sono trasferiti nel corso del secondo anno: la media ponderata comprende:
 - La media REALE dei voti del secondo anno 30%
 - La media REALE dei voti del terzo anno 70%
- b) alunni che si sono trasferiti nel corso del terzo anno: la media ponderata comprende:
 - La media REALE dei voti del terzo anno 100%

Lo scrutinio va effettuato subito dopo il termine delle lezioni e precede, naturalmente, l'inizio dell'esame di Stato e la riunione della plenaria.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

PROVE D'ESAME

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

a) **prova scritta relativa alle competenze di italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017; è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

1. testo narrativo o descrittivo
2. testo argomentativo
3. comprensione e sintesi di un testo.

b) **prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche**, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017; è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. problemi articolati su una o più richieste
2. quesiti a risposta aperta. Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

c) **La prova scritta di lingue straniere** (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.

d) **Il colloquio** (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Per i **percorsi a indirizzo musicale**, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una **prova pratica di strumento**.

Per agevolare nell'esposizione lo studente durante il colloquio, si richiede realizzazione di un elaborato la cui tematica viene individuata dai Consigli di Classe attraverso la proposta di 2 parole chiave tra le quali l'alunno dovrà sceglierne e condividere una e che verrà formalmente assegnata dal medesimo Consiglio di Classe entro il **12 Maggio 2023** tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza di ciascun alunno.

Essa deve consentire l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito dei percorsi di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra gli apprendimenti e deve coinvolgere più discipline .

L'elaborato deve consistere in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata, realizzabile sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, mappa concettuale o insieme di mappe, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale -per gli alunni che frequentano i percorsi ad indirizzo musicale.

L'elaborato va trasmesso dagli alunni al Consiglio di Classe **entro il 5 Giugno 2023** in modalità telematica su Nuvola.

La prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato, tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla **capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica.**

ALUNNI CON BES

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano Didattico Personalizzato .

Per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame nel diploma finale rilasciato e nelle tabelle affisse all'albo di istituto al termine degli esami .

Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/2017.

Tutte le operazioni connesse all'organizzazione e allo svolgimento dell'esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall'articolo 5 del DM 741/2017

LA VALUTAZIONE FINALE

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, **la valutazione finale espressa con votazione in decimi.** La sottocommissione d'esame formula la valutazione in decimi della Prova di Esame sulla base dei criteri di valutazione fissati per la prova e approvati dal Collegio Docenti.

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017: ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio. Successivamente procede a determinare il **voto finale**, che deriva dalla **media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio**.

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

Per i **candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio**. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore

L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una **valutazione finale di almeno sei decimi**.

La **valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione**, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti:

- **voto di ammissione di 10/10;**
- **Esame di licenza: voto in 10/10 (risultante anche da arrotondamenti);**
- **Unanimità della Commissione.**

La **valutazione finale, per i candidati privatisti, coincide con la sola valutazione dell'esame**, non avendo gli stessi un voto di ammissione.

Gli esami vanno conclusi entro il 30 giugno 2023.

COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ESAME

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite **affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico**, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

CANDIDATI PRIVATISTI

I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del DM 741/2017, per quanto compatibile, e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6 della presente ordinanza.

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 (Allegato B) e consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Per maggiori dettagli in ordine alla calendarizzazione e alla effettuazione di tutte le attività della Commissione d'esame e delle sottocommissioni, a particolari situazioni dei candidati (alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento, in ospedale o in istruzione domiciliare), ai candidati privatisti, alle scuole italiane all'estero, alle eventuali prove suppletive, agli adempimenti finali e alla certificazione delle competenze si fa rinvio al decreto ministeriale 741/2017, al decreto ministeriale 742/2017, alla nota prot. 1865/2017 e alle successive note prot. 312/2018, prot. 7885/2018 e prot. 5772/2019.